

STATUTO

C.S. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIMINI RN VIA RODRIGUEZ
SENIOR 13

Numero REA: RN - 334727

Codice fiscale: 04299940405

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-12-2016 - Statuto completo	2
--	---

	S T A T U T O	
	"C.S. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA"	
	a mutualità prevalente	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	1.1. E' costituita la Società cooperativa denominata	
	"C.S. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA"	
	1.2 La società ha sede nel Comune di Rimini.	
	1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sop-	
	primere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio	
	nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comu-	
	ne indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque	
	unità locali operative.	
	Art. 2 (Durata)	
	2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e può	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordina-	
	ria.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	3.2 Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire	
	è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e	

	con la prestazione della propria attività lavorativa, conti-
	nuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, so-
	ciali e professionali.
	3.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutuali-
	stici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rap-
	porto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie
	previste dalla legge, o autonoma ovvero in qualsiasi altra
	forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svol-
	gimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplina-
	te da un Regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della Leg-
	ge 142/2001.
	3.4 Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve ri-
	spettare il principio della parità di trattamento.
	3.5 La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con
	terzi non soci.
	3.6 La tutela dei soci cooperatori che prestano la loro atti-
	vità lavorativa in favore della Cooperativa in forza del vin-
	colo sociale è esercitata dalla Cooperativa e dalle Associa-
	zioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia,
	dello statuto sociale e dei regolamenti interni. La Cooperati-
	va si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Mo-
	vimento Cooperativo unitario italiano ed europeo e, più in ge-
	nerale, alla diffusione del movimento cooperativo e mutuali-
	stico.
	Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- attività di facchinaggio, traslochi e movimentazione di merci;
- attività di trasporto, riciclaggio e recupero rifiuti;
- attività di logistica, custodia, deposito, consulenza e/o gestione di magazzini per c/terzi;
- attività di autotrasporto di merci c/terzi;
- attività di lavorazioni connesse a prodotti ceramici ed in vetro, quali a puro titolo esemplificativo taglio, levigazione molatura, ecc.;
- attività di servizi di pulizia in genere, sia presso immobili civili che industriali, nonché per l'industria alimentare;
- attività di gestione e manutenzione di parchi, giardini, verde pubblico e privato;
- gestione per conto terzi di vivai per la produzione di piante;
- assumere lavori di bonifica, trasporto, smaltimento ed interrimento di fanghi ed altri materiali di risulta;
- studio e/o progettazione e/o realizzazione di impianti per le energie rinnovabili;
- attività di saldatura, tornitura, carpenteria, assemblaggio di prodotti in genere, fonderia ed esecuzione di operazioni su

	macchine utensili e macchine a controllo numerico;	
	- attività di gestione e consulenza per aziende;	
	- attività di installazione e/o di manutenzione e/o montaggio	
	di impianti elettrici, idraulici, termosanitari e macchine in	
	genere;	
	- attività di macellazione e/o lavorazione carni, rifilatura	
	di prosciutti, nonché la preparazione e/o lavorazione e/o il	
	confezionamento di prodotti alimentari in genere;	
	- attività di guardia, sorveglianza, custodia e portineria;	
	- fabbricazione di prodotti cartotecnici, di imballaggi in le-	
	gno e materie plastiche;	
	- fabbricazione di articoli e materiali plastici;	
	- assemblaggio e/o confezionamento di prodotti in genere.	
	4.2 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giu-	
	ridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tec-	
	nologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione plurienn-	
	nale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale,	
	ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modi-	
	ficative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni	
	ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in	
	altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collo-	
	camento sul mercato.	
	4.3 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati	

	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-
	lamento approvato dall'Assemblea sociale
	4.4 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pari-
	tetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.
	TITOLO III
	SOCI COOPERATORI
	Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)
	5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore
	al minimo stabilito dalla legge.
	5.2 Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
	5.3 Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le
	persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti
	con l'attività economica della cooperativa.
	5.4 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che eserci-
	tino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e
	dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o
	affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da poter-
	si porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.
	Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)
	6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previ-
	sti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche
	sprovvisori dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria

	speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	6.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	6.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	

8 di 44

14.1 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

	7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali.	
	7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante so-	
	cio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati	
	al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal prece-	
	dente art. 5.	
	7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requi-	

	siti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda se-	
	condo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutua-	
	listico e l'attività economica svolta.	
	7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-	
	sione della successiva convocazione.	
	7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 8 (Conferimenti e quote dei soci operatori)	
	8.1 I conferimenti dei soci operatori possono avere ad og-	
	getto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati	
	da quote del valore nominale minimo di Euro 50,00 (cinquanta	
	virgola zero zero).	
	8.2 Ogni socio operatore deve sottoscrivere una quota del	

valore nominale minimo di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

8.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscriverla nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 10 (Obblighi del socio)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
dall'Organo amministrativo:	
- del capitale sottoscritto;	
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
di istruttoria della domanda di ammissione;	
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
gli Amministratori;	
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
gli organi sociali.	
10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del do-	
milio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione	
della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera racco-	
mandata alla Cooperativa.	
Art. 11 (Diritti dei soci)	
11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno di-	
ritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento	
degli affari sociali e di consultare, anche tramite professio-	
nisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
all'amministrazione.	
11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla	
consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi	
all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo	

	amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della	
	consultazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta,	
	comunicandola tempestivamente al richiedente.	
	11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.	
	11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro	
	della società, con modalità e durata tali da non arrecare pre-	
	giudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle ob-	
	bligazioni contratte con la società.	
	Art. 12 (Perdita della qualità di socio)	
	12.1 La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 13 (Recesso del socio)	
	13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera rac-	
	comandata che deve essere spedita entro otto giorni dall'i-	

15 di 44

	fetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di ac-	
	coglimento della domanda.	
	13.6 Il recesso non può essere parziale.	
	Art. 14 (Esclusione)	
	14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo ammini-	
	strativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio-	
	ni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa-	
	coltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine	
	non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno quindici giorni, non adempia al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	

	14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-
	porre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni
	dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale de-
	termina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici penden-
	ti.
	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro
	dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.
	Art. 15 (Liquidazione)
	15.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto alla liquidazio-
	ne della partecipazione sociale eventualmente rivalutata ai
	sensi dei successivi artt. 24.6 lett. c) e 25 c.c..
	La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle
	perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bi-
	lancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimen-
	to del rapporto sociale.
	15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapp-
	prezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della So-
	cietà e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capi-
	tale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.
	15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approva-
	zione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione
	della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli
	dell'art. 2545 quinquies c.c., la cui liquidazione, unitamente
	agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate en-
	tro un termine massimo di cinque anni.

	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approva-	
	zione del bilancio stesso.	
	Art. 16 (Morte del socio)	
	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del so-	
	cio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella mi-	
	sura e con le modalità di cui al precedente art. 15.	
	16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presen-	
	tare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale	
	di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dal-	
	la quale risultino gli aventi diritto.	
	16.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale	
	designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..	
	16.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta	
	i requisiti con le modalità e le procedure di cui al preceden-	
	te art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 15.	
	16.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico pos-	
	sa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per cau-	
	sa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	

	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste
	dall'art. 7.
	16.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del su-
	bentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai
	sensi dell'art. 15.
	Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)
	17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-
	vo.
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.
	17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, let-
	tere b), c), e d) oltre al risarcimento dei danni ed al paga-
	mento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,
	perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata
	come sopra.
	17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della
	prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche

	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.	
	Art. 18 (Responsabilità dei soci cessati)	
	18.1 Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	18.1 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associa-	
	tivo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente	
	è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello	
	stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la	
	Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 19 (Strumenti finanziari)	
	19.1 Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità	
	di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere ti-	
	toli di debito, nonché strumenti privi di diritti di ammini-	
	strazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza	
	prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai	
	sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle	
	d.a.t. del cod. civ.	
	Art. 20 (Regolamento)	
	20.1 In caso di emissione, con apposito regolamento approvato	
	dalla stessa assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	

	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quan-	
	to previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli	
	utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	20.2 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i com-	
	piti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini	
	del collocamento dei titoli.	
	Art. 21 (Assemblea speciale)	
	21.1 All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui	
	al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c.,	
	in quanto compatibili con le successive disposizioni del pre-	
	sente statuto.	
	Art. 22 (Nomina del collegio sindacale)	
	22.1 Nel caso di emissione di strumenti finanziari non parte-	
	cipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 23 (Elementi costitutivi)	
	23.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	

	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti
	nel Fondo per il potenziamento aziendale;
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.
	24.6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci
	deceduti;
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-
	me versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;
	d) dalla riserva straordinaria;
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci
	e/o prevista per legge.
	23.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la coopera-
	tiva con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel li-
	mite delle quote sottoscritte.
	23.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera
	c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della coope-
	rativa, né all'atto del suo scioglimento.
	Art. 24 (Bilancio di esercizio)
	24.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di
	ogni anno.
	24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministra-
	tivo provvede alla redazione del progetto di bilancio.
	24.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla deci-
	sione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiu-

sura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

24.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

24.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

24.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dal-

	la legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualisti-
	ci.
	24.7 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,
	alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve
	divisibili tra i soci non cooperatori.
	Art. 25 (Ristorni)
	25.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilan-
	cio di esercizio, può appostare somme al conto economico a ti-
	tolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'at-
	tività mutualistica.
	25.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilan-
	cio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà es-
	sere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
	- erogazione diretta;
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
	- emissione di quote di sovvenzione.
	25.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà esse-
	re effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.
	TITOLO VI
	DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITA'
	Art. 26 (Decisioni dei soci)
	26.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro compe-

tenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

26.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 c.c. dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
- g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

26.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle

forme, rispettivamente, di cui agli artt. 27 e 28.

26.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 30.

Art. 27 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)

27.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

27.2 Ai soci è assegnato il termine di 10 (dieci) giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

27.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

27.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

	27.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni	
	ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti	
	gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomen-	
	to oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi so-	
	ci.	
	27.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente ar-	
	ticolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	27.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato	
	a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti	
	l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati	
	dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere	
	redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma	
	digitale.	
	Art. 28 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)	
	28.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipo-	
	tesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assem-	
	bleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazio-	
	ne dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di deci-	
	sione ai sensi del precedente art. 27. Esso consiste in una	

dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

28.2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo art. 29.2.

28.3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

28.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

28.5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 29 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e quorum)

29.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 27 e 28 presente statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 21.2 se socio sovventore oppure dall'art. 33.4 se socio cooperatore persona giuridica.

29.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Art. 30 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)

30.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 26.2 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere

	adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del
	metodo collegiale.
	30.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministra-
	tivo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché
	nell'ambito del territorio italiano.
	30.3 L'Assemblea è convocata con avviso da affiggere presso la
	sede legale della Cooperativa almeno 10 giorni prima di quello
	fissato per l'Assemblea.
	30.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle
	materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere
	prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il ca-
	so in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'as-
	semblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso po-
	tranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla
	seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convoca-
	zioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.
	30.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la
	maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se
	nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-
	cientemente informato.
	Art. 31 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assemblea-

re: costituzione e quorum deliberativi)

31.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

31.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.

Art. 32 (Votazioni)

32.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

32.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

32.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale

	e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
	In tal caso, è necessario che:
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.
	Art. 33 (Voto)
	33.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
	33.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
	33.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21.2.

	33.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art.	
	5.3, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in	
	relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro	
	membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito	
	regolamento.	
	33.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappre-	
	sentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministrato-	
	re. Ciascun socio può rappresentare dieci soci. La delega non	
	può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bian-	
	co.	
	Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)	
	34.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	TITOLO VII	
	AMMINISTRAZIONE	
	Art. 35 (Amministrazione)	

	35.1 La Società è alternativamente amministrata, con scelta da
	adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomi-
	na, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammini-
	strazione.
	35.2 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un
	Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un
	numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, ed il loro numero
	sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.
	35.3 L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone
	giuridiche.
	35.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica
	per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di
	fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a
	dimissioni.
	35.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice
	presidente.
	Art. 36 (Compiti degli Amministratori)
	36.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per
	la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla
	decisione dei soci dalla legge.
	36.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.
	2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed

esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

36.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 37 (Metodi decisionali semplificati)

37.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art. 38, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

37.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una

proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

37.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

37.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

37.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 38 (Metodo decisionale collegiale)

38.1 Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in

carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

38.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

38.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 39 (Integrazione del Consiglio)

39.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

39.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

39.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Ammini-

	strazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 40 (Compensi agli Amministratori)	
	40.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi do-	
	vuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo,	
	se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Colle-	
	gio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto	
	agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti at-	
	tribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 41 (Rappresentanza)	
	41.1 L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo ammi-	
	nistrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte	
	ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente	
	perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministra-	
	zioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi	
	titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	41.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano	
	nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare	
	conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti	
	bancari e/o presso istituti finanziari.	
	41.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procu-	
	ratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società da-	
	vanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	41.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti	

	i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	41.5 L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	TITOLO VIII	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 42 (Collegio sindacale o Revisore Unico)	
	42.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543	
	c.c., i soci provvedono alla nomina del Collegio Sindacale op-	
	pure di un Revisore Legale dei Conti iscritto nell'apposito	
	Registro.	
	42.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi	
	e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nomi-	
	nato con decisione dei soci.	
	42.3 L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e	
	scade alla data della decisione dei soci che approva il bilan-	
	cio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono riev-	
	leggibili.	
	Art. 43 (Compiti)	
	43.1 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di controllo	
	contabile previste dall'art. 2409 ter c.c. Esso inoltre vigila	
	sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul ri-	
	spetto dei principi di corretta amministrazione ed in partico-	

	lare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministra-
	tivo e contabile della società e sul suo concreto funzionamen-
	to.
	Art. 44 (Organo di controllo facoltativo)
	44.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligato-
	ria ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può
	essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri
	effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Regi-
	stro istituito presso il Ministero della Giustizia.
	44.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o
	del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non
	contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui
	agli articoli 2397 e seguenti c.c.
	TITOLO IX
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
	45.1 La cooperativa si scioglie:
	a) per il decorso del termine;
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la soprav-
	venuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non
	deliberi le opportune modifiche statutarie;
	c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata
	inattività dell'assemblea;
	d) per la perdita del capitale sociale;
	e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473 c.c;
	f) per deliberazione dell'assemblea.

	45.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministra-	
	tivo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti	
	dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.	
	45.3 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata	
	dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori de-	
	terminando:	
	a) il numero dei liquidatori;	
	b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
	mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del	
	consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	c) a che spetta la rappresentanza della società;	
	d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.	
	Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale)	
	46.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimo-	
	nio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le	
	modalità previste dalla legge.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 47 (Regolamenti)	
	47.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e so-	
	prattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'at-	
	tività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare	
	appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'appro-	

	vazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste
	per le modifiche statutarie
	47.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'or-
	dinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno co-
	stituiti.
	Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e
	devoluzione)
	48.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attivi-
	tà in prevalenza nell'ambito della mutualità.
	Pertanto:
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-
	mente versato;
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-
	ferti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superio-
	re a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-
	dendi;
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
	48.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e

43 di 44

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.
San Mauro Pascoli, li 13 dicembre 2016
Firmato digitalmente: Valentina Buglione Notaio
Il presente atto è esente dall'imposta di bollo.